


N. 04585/2015 REG.PROV.CAU.
N. 05258/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5258 del 2014, proposto da:

*Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati,
rappresentato e difeso dagli avv. Marco Prosperetti, Domenico
Tomassetti, con domicilio eletto presso Marco Prosperetti in Roma,
Via G. Pierluigi Da Palestrina, 19;*

contro

*Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Ministero della Salute;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del 22.01.2014 avente ad oggetto "adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in attuazione della direttiva 2009/128/CE ai fini dell'utilizzo dei pesticidi".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, alla luce della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, che le dedotte censure non appaiono, prima facie, assistite da indici di prossima fondatezza, tenuto conto che:

-il "consulente" è figura istituita dalla direttiva comunitaria n. 2009/128, che ha richiesto l'adeguamento della normativa nazionale;

- la previsione di corsi di aggiornamento a livello regionale per la qualifica di utilizzatore e/o distributore di pesticidi, con conseguente rilascio di certificato finale da parte delle Regioni, non appare in contrasto con il riparto di competenze previsto dalla norma costituzionale in materia di professioni, né con i principi

costituzionali evocati in ricorso, trattandosi di attività di formazione regolamentata e non di abilitazioni in senso stretto;

- la previsione di corsi di formazione e aggiornamento (anche per soggetti già abilitati) non appare in contrasto, in ragione delle finalità che si prefigge la fonte comunitaria e la normativa interna di recepimento (tutela dai rischi per la salute, l'ambiente e la sanità), con i principi costituzionali e comunitari in materia di prevenzione e protezione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per la concessione di misure cautelare mentre la novità della questione esaminata in sede cautelare costituisce giusta causa per disporre la compensazione delle spese del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) respinge la suindicata domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)